

# COMUNE DI \_\_\_\_\_

PROVINCIA DI LATINA

## SERVIZI SOCIALI

REP. N. \_\_\_\_\_

DEL \_\_\_\_\_

### CONVENZIONE PER L'INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA RESIDENZIALE

L'anno \_\_\_\_\_, mese \_\_\_\_\_, giorno \_\_\_\_\_, presso la sede del Comune di \_\_\_\_\_, Servizio Sociale, sito in \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_

#### TRA

il **COMUNE DI** \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_ rappresentato dal Dirigente \_\_\_\_\_ il quale interviene in nome e per conto del Comune ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera C), del D.Lgs. n. 267/2000

#### E

\_\_\_\_\_ (di seguito denominato "Ente Gestore"), cod. fisc. \_\_\_\_\_ CF/P. IVA \_\_\_\_\_ rappresentato da \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante;

#### PREMESSO:

- che la legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" comprende, tra le competenze dei Comuni in materia di sistema integrato dei Servizi Sociali, gli interventi di sostegno ai minori in situazione di disagio tramite l'inserimento in strutture comunitarie di accoglienza;
- che le vigenti Linee Guida del Distretto sociosanitario LT1 per la gestione di strutture residenziali per minori, gestanti, madri con figli minori, approvate con deliberazione della Giunta del Comune di Aprilia, in qualità di Capofila del Distretto, n. 135 del 17/07/2018, sono nate dalla necessità di definire e standardizzare l'offerta del servizio di accoglienza in strutture residenziali per minori soli o con le mamme, al fine di coniugare le forme di intervento previste dalla normativa regionale vigente in materia e la necessità di introdurre nuove forme e modalità operative ormai indispensabili nella realtà sociale;

#### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

#### ART. 1 - OGGETTO

È oggetto della presente Convenzione l'accoglienza residenziale in strutture autorizzate ai sensi della rispettiva normativa regionale, a favore dei minori, gestanti, madri con figli minori, residenti nel Comune di \_\_\_\_\_, per i quali è necessario un supporto di tipo familiare per un armonico sviluppo della personalità e del processo di socializzazione e con necessità urgente di intervento di accoglienza.

# COMUNE DI \_\_\_\_\_

## PROVINCIA DI LATINA

### SERVIZI SOCIALI

Il servizio è inoltre destinato ai minori stranieri non accompagnati o non residenti, privi della famiglia di origine o di una famiglia che si assume la responsabilità di cura. Il progetto di inserimento può prevedere brevi estensioni oltre i 18 anni d'età, quando sia necessario consolidare il raggiungimento di obiettivi di maturazione psico-sociale.

La struttura si impegna ad accogliere, assistere ed a prendersi cura dei minori, nel rispetto sia del progetto educativo d'intervento e dei suoi aggiornamenti, predisposto in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale, sia di quanto disposto nei provvedimenti delle autorità competenti, collaborando attivamente e costruttivamente con i servizi tutti, per garantire omogeneità e professionalità negli interventi.

#### **ART. 2 - DURATA**

La presente Convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione per 12 mesi, rinnovabili per ulteriori 12 mesi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previo provvedimento espresso, e, comunque, sino alla concorrenza di un importo per servizi erogati pari ad € \_\_\_\_\_, secondo quanto previsto all'art 12.

È esclusa ogni forma di tacito rinnovo.

Nel caso in cui sia spirato il termine di durata della convenzione ed in presenza delle risorse economiche di cui sopra, la struttura conserva il diritto di esaurire il fondo, salvo i casi di recesso e di risoluzione.

#### **ART. 3 - PROCEDURA D'INSERIMENTO**

La procedura di inserimento di minori in strutture residenziali è attivata successivamente all'emanazione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni) che dispongono l'allontanamento dal nucleo familiare del minore e il successivo inserimento in idonea struttura.

Inoltre, il collocamento del minore in comunità può avvenire, in base all'art. 403 del Codice Civile, successivamente all'emanazione di procedimenti di allontanamento urgente disposti dal Servizio Sociale locale, da attuarsi in modo residuale in presenza di una situazione di imminente pericolo per il minore ed esclusivamente quando un tempestivo provvedimento del Giudice competente non sia possibile. In tal caso il collocamento costituisce un provvedimento provvisorio, destinato ad aver effetto soltanto sino all'emanazione di un provvedimento definitivo da parte della competente Autorità Giudiziaria.

E' indispensabile che il Servizio Sociale Comunale acquisisca copia della documentazione attestante il possesso dell'autorizzazione al funzionamento, la carta dei servizi e il progetto globale da parte della struttura residenziale individuata, ai sensi della normativa vigente, qualora la stessa non abbia tempestivamente provveduto all'accreditamento con l'Ente e per il quale si riserva di procedere in tempi brevi.

In seguito all'emanazione dei suddetti provvedimenti, il Servizio Sociale Comunale, anche congiuntamente con i Servizi Sanitari competenti per territorio (in caso di minori portatori di handicap) o con i Servizi Minorili dell'Amministrazione della Giustizia (in caso di minori autori di reato), selezionano tra le strutture residenziali presenti nel territorio nazionale, la comunità più idonea a rispondere alle esigenze educative del minore e provvede al collocamento di questi.

#### **ART. 4 - MODALITA' DI INTERVENTO - VIGILANZA**

La struttura deve:

- a) stilare il progetto educativo individualizzato in collaborazione con l'Ufficio dei Servizi Sociali Professionali;

# COMUNE DI \_\_\_\_\_

PROVINCIA DI LATINA

## SERVIZI SOCIALI

- b) assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e la cura dei minori collocati, secondo quanto definito dal progetto condiviso con i servizi;
- c) sostenere ed aiutare i minori rispetto al mantenimento dei rapporti con la propria famiglia di appartenenza, secondo quanto delineato nel progetto;
- d) mantenere i rapporti con la famiglia di origine dei minori ritenuti più opportuni e, comunque, definiti dal progetto di intervento;
- e) partecipare a tutte le attività di verifica del Servizio Sociale Professionale e per i casi in cui è previsto un intervento integrato dal punto di vista socio-sanitario;
- f) documentare il percorso di inserimento e permanenza nella struttura attraverso una relazione almeno trimestrale;
- g) stipulare, a propria cura e spese, una polizza di assicurazione a favore dei minori collocati;
- h) collaborare con il Servizio Sociale del Comune nella definizione del progetto di uscita del minore dal percorso comunitario, attraverso l'attivazione della rete di solidarietà e sostegno alla Struttura e delle risorse professionali utili per accompagnare il rientro in famiglia o verso percorsi di autonomia personale e lavorativa;
- i) garantire tutte le prestazioni previste nella carta dei servizi.

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente scrittura privata è di competenza del Servizio Sociale Professionale. Il Comune di \_\_\_\_\_ si riserva la facoltà di visitare la struttura in qualsiasi momento, anche senza preavviso, a mezzo dell'Ufficio competente.

### Art. 5 - CONCLUSIONE DELL'INSERIMENTO IN COMUNITÀ

- 1) L'inserimento in comunità si conclude al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la necessità e l'attivazione, a giudizio dell'Autorità che l'aveva disposto e/o alla conclusione del percorso previsto ed elaborato all'interno del progetto personalizzato, nel rispetto di ogni specifica situazione e nell'interesse preminente del minore.
- 2) Nella predisposizione della conclusione dell'inserimento vanno individuati e condivisi fra i diversi soggetti istituzionalmente competenti e coinvolti, i termini, i modi e i tempi della riunificazione familiare o di inserimento in altro contesto socio relazionale e/o nella prospettiva di un percorso finalizzato all'acquisizione dell'autonomia personale e socio economica.
- 3) La conclusione dell'inserimento in comunità deve quindi essere predisposto, all'interno del progetto personalizzato, in termini di progetto per il "dopo", attraverso l'esplicitazione degli obiettivi successivi, e degli interventi di monitoraggio sulla situazione del minore, a cura dei servizi individuati come competenti in merito.

### Art. 6 - CONSERVAZIONE DEL POSTO

In caso di allontanamento ingiustificato degli ospiti, la Struttura è tenuta a comunicarlo tempestivamente al Servizio Sociale ed alle Forze dell'Ordine. I minori ospiti della Struttura residenziale avranno diritto alla conservazione del posto a seguito di assenze dovute a:

- a) ricovero ospedaliero;
- b) rientro in famiglia per un periodo di tempo limitato;
- c) allontanamento non autorizzato dalla comunità residenziale (soltanto per i primi 3 giorni);

La motivazione dell'assenza dovrà essere indicata esplicitamente nel riepilogo presenze da allegare alle fatture e la retta giornaliera.

Per quanto attiene il punto b) la retta sarà dovuta al 50% se l'assenza sarà di durata superiore ai 15 giorni consecutivi fino ad un massimo di 30 giorni consecutivi.

# COMUNE DI \_\_\_\_\_

PROVINCIA DI LATINA

## SERVIZI SOCIALI

In ogni caso di assenza, il Servizio Sociale, sentito il parere del referente della struttura, può decidere la sospensione o la dimissione dal servizio previa comunicazione all'Autorità Giudiziaria. In caso di sospensione del servizio non verrà erogata alcuna retta.

### ART. 7 - PERSONALE

La struttura si impegna ad impiegare il personale obbligatorio ai sensi della DGR 1305/2004 e s.m.i., con le qualifiche ed esperienze così come previste.

Nel caso in cui trattasi di Struttura posta al di fuori del territorio regionale dovrà prodursi documentazione attestante il rispetto della normativa regionale di riferimento.

Il personale deve essere adeguatamente formato.

Per effetto della presente Convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'Ente Locale ed i singoli operatori della struttura contraente, la quale con la presente solleva l'Amministrazione Comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna, affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente Convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

### ART. 8 - ASSICURAZIONE

La struttura dichiara di essere in possesso di regolare assicurazione in favore dei minori assistiti, idonea a coprire i seguenti rischi:

- 1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- 2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

### ART. 9 - CURE MEDICHE

La struttura si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il normale ed armonico sviluppo.

### ART. 10 - OPERATIVITÀ

La struttura si obbliga a redigere una cartella personale dei minori comprendente, oltre ai dati personali amministrativi sanitari e psicologici, tutte le fasi del lavoro compiuto sui minori: studio della situazione, valutazione, progetto educativo individuale, ecc.

Si impegna, altresì, a conservare presso di sé: un registro presenze degli operatori con le indicazioni mansioni svolte, nonché una tabella dietetica autorizzata dalla ASL competente per territorio.

La struttura è tenuta, altresì, a trasmettere periodicamente al Comune di \_\_\_\_\_ informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

### ART. 11 - TARIFFA/RETTA GIORNALIERA

La tariffa/retta giornaliera che il Comune di \_\_\_\_\_ corrisponderà alla struttura per il periodo di permanenza in struttura è pari ad € \_\_\_\_\_, IVA inclusa se dovuta.

La tariffa/retta giornaliera corrisposta si intende omnicomprensiva di tutte le prestazioni erogate a favore dei minori elencate di seguito elencate:

- a) alloggio
- b) vitto
- c) igiene e cura della persona

# COMUNE DI \_\_\_\_\_

PROVINCIA DI LATINA

## SERVIZI SOCIALI

- d) istruzione
- e) cure mediche
- f) attività sportive e ricreative
- g) interventi educativi e di sostegno psicologico
- h) assistenza scolastica per minori con disabilità
- i) incontri protetti con i genitori

Nei limiti delle scelte programmatiche e delle disponibilità finanziarie il Comune di \_\_\_\_\_ si riserva la facoltà, qualora vengano a verificarsi situazioni particolari legate a specifiche esigenze dei minori documentate e richieste dal Servizio Sociale Professionale, di richiedere alla struttura l'erogazione di servizi i cui costi non rientrano tra quelli compresi nella tariffa/retta ordinaria applicata. Per tali servizi verrà riconosciuto alla struttura un'integrazione alla tariffa/retta giornaliera pari alla percentuale dichiarata in sede di accreditamento e comunque non superiore al 10%.

In analogia a quanto disposto dalle direttive Ministeriali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di integrazione - in materia di rimborsi ai Comuni di quota parte del costo giornaliero della retta di ricovero, non verrà conteggiato per ciò che concerne il pagamento della retta il giorno del compimento della maggiore età e il giorno di allontanamento volontario dei minori, nel caso in cui questo comporti le dimissioni definitive dalla stessa.

Qualora si renda necessario il collocamento nella struttura di uno dei genitori del minore la tariffa/retta giornaliera che il Comune di \_\_\_\_\_ corrisponderà alle strutture ospitanti verrà fissata al momento dell'inserimento nel rispetto delle tariffe indicate dalla Regione con propria deliberazione. La tariffa/retta giornaliera corrisposta si intende omnicomprensiva di tutte le prestazioni erogate a favore del genitore e qui elencate in modo sintetico e non esaustivo:

- a) alloggio
- b) vitto
- c) igiene e cura della persona
- d) cure mediche
- e) attività ricreative
- f) interventi di sostegno alla genitorialità, mediazione educativa e di sostegno psicologico
- g) accompagnamento nel recupero delle autonomie sociali-relazionali-lavorative volte all'uscita dalla struttura

### ART.12 - CIG E SUO IMPORTO

Il CIG acquisito per la sottoscrizione della presente convenzione è il seguente \_\_\_\_\_.  
Esso ha un importo pari a € \_\_\_\_\_.

### ART. 13 - PAGAMENTI

Il Comune di \_\_\_\_\_ corrisponderà alla struttura una retta giornaliera di € \_\_\_\_\_, IVA inclusa se dovuta, per tutto il periodo di inserimento dei minori.

La liquidazione verrà effettuata di norma entro 30 giorni dal ricevimento della fattura e/o documento contabile, previa verifica del RUP, che la stessa sia completa di tutti gli elementi obbligatori previsti dalla normativa vigente, nonché CIG, il numero dell'impegno di spesa, l'esatto periodo di mantenimento in struttura dei minori, il numero di giorni, nonché le sue iniziali ed il codice fiscale ed a seguito di controllo della regolarità della posizione contributiva.

La fatturazione avverrà, generalmente, su base mensile.

La struttura dichiara fin da ora, ai sensi e per gli effetti degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, che il conto dedicato alla presente commessa è il seguente: IBAN

\_\_\_\_\_.

# COMUNE DI \_\_\_\_\_

PROVINCIA DI LATINA

## SERVIZI SOCIALI

### ART. 14 - DOCUMENTAZIONE

Al momento della sottoscrizione la struttura produce la seguente documentazione:

- copia polizze assicurative;
- dichiarazione anticorruzione;
- Matricola INPS.

### ART.15 - RISOLUZIONE

La presente scrittura privata si ritiene risolta di diritto nel caso vengano meno le condizioni che hanno determinato l'inserimento in struttura dei Minori, in caso di gravi violazioni di natura amministrativa o in caso di gravi inadempienze, anche rispetto a obiettivi e valutazioni fissate dal piano personalizzato educativo assistenziale dei minori.

### ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE

I soggetti che effettueranno delle prestazioni per il Comune di \_\_\_\_\_ non potranno cedere il credito né l'esecuzione anche parziale della prestazione, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ente.

In caso di violazione di tale divieto, e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo all'Ente, quest'ultimo potrà dichiarare risolto il rapporto per fatto e colpa del soggetto cedente.

### ART. 17 - DICHIARAZIONE SUI RISCHI INTERFERENZE DI CUI AL D. LGS. N. 81/2008

Le parti danno atto che, stante la natura e le modalità di esecuzione del presente rapporto negoziale, non sussistono, tra le reciproche attività, interferenze rilevanti ai fini del comma 3, dell'art. 26, del D. Lgs 81/2008 e che, pertanto, ciascuna risponderà direttamente ed in via esclusiva dell'attuazione delle misure necessarie per prevenire rischi alla salute e alla incolumità dei propri lavoratori e dei propri utenti riconducibili all'adempimento delle prestazioni oggetto del presente rapporto convenzionale.

### ART. 18 - PRIVACY

Le parti garantiscono il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati sensibili, ognuna per la parte di propria competenza.

### ART. 19 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere relativamente al rapporto instaurato in virtù della presente scrittura privata, se non risolta in via amministrativa, le parti si rivolgeranno al Tribunale di Latina.

### ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI - REGISTRAZIONE

Tutte le spese relative alla presente scrittura sono a carico della struttura.

La presente convenzione verrà assoggettata a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Rappresentante della Struttura**

\_\_\_\_\_

**Il Comune di \_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_